



52575/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA
N. 3059/2014-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35519/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GUP TRIBUNALE ROMA nei confronti di:

GUP TRIBUNALE NAPOLI

con l'ordinanza n. 1505/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA, del 10/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

~~letta~~/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Girolanella, che ha
chiesto di dichiarare la competenza del GUP del
Tribunale di Roma.

Udit i difensori Avv.; Leo Pasquale, che ha chiesto
di dichiarare la competenza del GUP del Tribunale
di Roma - Avvocato dello Stato Fernando Waley
che ha chiesto di rinviare il ricorso alle S.U.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli richiedeva il rinvio a giudizio di Rocco Michelina e Schettino Giuseppe, imputati del reato previsto dagli artt.81,110, 615 ter commi 2 e 3 cod.pen. perché, in concorso tra loro, agendo Rocco Michelina in qualità di dipendente del Ministero dei Trasporti con mansioni di impiegata della Motorizzazione Civile di Napoli, e Schettino Giuseppe quale amministratore di fatto della agenzia di pratiche automobilistica "Schettino di Del Sorbo Daniela", si introducevano abusivamente e ripetutamente nel sistema informatico del Ministero dei Trasporti utilizzando indebitamente la password di accesso dell'impiegata Rocco e le posizioni informatiche di altri dipendenti della Motorizzazione Civile di Napoli, effettuando visure informatiche relative a diverse immatricolazioni che interessavano Schettino. In Napoli fino al giugno 2012.

Con sentenza del 2.12.2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla ubicazione della banca dati della Motorizzazione Civile presso il Ministero dei Trasporti in Roma.

Ricevuti gli atti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio ed il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con ordinanza del 16.6.2014 sollevava conflitto negativo di competenza territoriale, ritenendo che il luogo di consumazione del contestato reato di accesso abusivo ad un sistema informatico previsto dall'art.615 ter cod.pen.doveva essere individuato in Napoli.

Con memoria depositata il 28.10.2014 l'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, parte offesa nel procedimento penale, ha chiesto, previa eventuale rimessione degli atti alla Sezioni Unite, di ritenere che il reato di cui all'art.615 ter cod.pen. è stato commesso in Napoli con conseguente affermazione della competenza di quel Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In riferimento alla analoga fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno (SDI), questa Corte ha

224

stabilito che il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico non è quello in cui vengono inseriti i dati idonei ad entrare nel sistema bensì quello dove materialmente è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione del cliente, nel caso di specie ubicato in Roma presso la sede del Ministero (Sez. 1, n. 40303 del 27/05/2013 , Confl. comp. in proc. Martini, Rv. 257252). Secondo questa decisione il luogo di consumazione del reato non si individua "nel luogo in cui l'accesso al sistema è iniziato attraverso i terminali che costituiscono strumenti di accesso" bensì nel luogo in cui il soggetto, oltrepassando le barriere protettive, si introduce nel sistema informatico che nella specie non può che essere il server che si trova a Roma.

La sentenza della Corte di Cassazione n.34165 del 15.7.2014 non ha affrontato espressamente la questione, avendo semplicemente affermato la competenza del Tribunale di Roma in applicazione del criterio della connessione, ai sensi dell'art.12 lett.a) cod.proc.pen., con il procedimento per il quale la citata sentenza n.40303 del 2013 aveva già determinato, con effetti vincolanti, la competenza territoriale del Tribunale di Roma.; tuttavia non ha mancato di evidenziare le osservazioni della Avvocatura dello Stato secondo cui "l'adesione alla tesi condivisa dalla precedente sentenza della cassazione produrrebbe l'anomala e disfunzionale concentrazione presso l'autorità giudiziaria romana di una competenza quasi universale per tutte le indagini e tutti i giudizi concernenti le violazioni dei sistemi informatici nazionali".

2,Questo Collegio è di avviso opposto a quello espresso nella sentenza n.40303 del 2013, per le ragioni di seguito indicate.

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico previsto dall'art.615 ter cod.proc.pen. costituisce un reato di mera condotta, che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, ossia con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza necessità che si verifichi una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei legittimi utenti del sistema informatico. (Sez. 5, n. 11689 del 06/02/2007, Cerbone e altro, Rv. 236221).

204

Poiché il reato si perfeziona con l'introduzione abusiva nel sistema, a prescindere dalla effettiva acquisizione dei dati riservati in esso contenuti, si deve ritenere che la condotta materiale si perfeziona nel luogo fisico e nel momento in cui l'agente si introduce abusivamente nella postazione locale (nel caso in esame nel computer ubicato presso la sede della Motorizzazione Civile di Napoli), la quale non è un mero mezzo di accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale costituente articolazione territoriale del complessivo sistema informatico nazionale nella disponibilità del Ministero dei Trasporti.

Attesa la rilevanza della questione in ragion della potenziale frequenza dei casi di conflitto, ed al fine di prevenire l'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale, si rimette la decisione del ricorso alle Sezioni unite a norma dell'art.618 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rimette la decisione del ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso il 28.10.2014

Estensore

Giuseppe Locatelli

Locatelli G.

Presidente

Maria Cristina Stotto

Stotto

